



Il Presidente

A tutti gli aventi diritto al voto

Loro indirizzi

Riccione, 10 Ottobre 2011

Raccomandata

OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale Straordinaria

E' convocata l'Assemblea Generale Straordinaria della Figs, che si terrà a Napoli, presso il Grand Hotel Parker's in Corso Vittorio Emanuele n° 25, in prima convocazione per il giorno **25 novembre 2011, alle h. 23,30, ed in seconda convocazione, per il giorno 26 novembre 2011, alle h. 14,00**, con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica dei poteri.
2. Nomina del Presidente dell'Assemblea.
3. Nomina degli scrutatori.
4. Proposte di modifica allo statuto federale:

▪ **Modifica dell'articolo 17 - Organi ed Organismi della F.I.G.S. -**

Sostituire il punto 1 con:

1. Gli Organi Federali si distinguono in:

A) ORGANI CENTRALI:

1. l'Assemblea Nazionale;
2. il Presidente della Federazione;
3. il Consiglio Federale;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. l'Assemblea delle Regioni.

B) STRUTTURE TERRITORIALI:

1. l'Assemblea Regionale;
2. il Presidente del Comitato Regionale;
3. il Consiglio Regionale;
4. il Delegato Regionale;
5. il Delegato Provinciale.

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:

1. la Commissione Unica di Appello;
2. la Commissione Giudicante;
3. il Giudice Sportivo Nazionale;
4. il Procuratore Federale.

D) SONO ORGANISMI FEDERALI:

1. la Segreteria Generale;
2. la Commissione Federale Atleti;
3. la Commissione Tesseramenti;
4. le altre Commissioni Federali costituite dal Consiglio Federale.

▪ **Modifica dell'articolo 20 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali -**

Sostituire la lettera "a" del punto 1 con:

a) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo, predisposti ed approvati dal Consiglio Federale, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

In prima istanza, con tutti gli aventi diritto al voto, elegge, con votazioni separate e successive:

- il Presidente della Federazione;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;

In seconda istanza, con i soli Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati, elegge 3 (tre) membri del Consiglio Federale.

In terza istanza, con i soli rappresentanti degli Atleti elegge 1 (uno) membro del Consiglio Federale, in rappresentanza degli Atleti.

In quarta istanza, con i soli rappresentanti dei Tecnici elegge 1 (uno) membro del Consiglio Federale, in rappresentanza dei Tecnici.

▪ **Modifica dell'articolo 25 - Il Presidente della Federazione -**

Sostituire il punto 2 con:

2. Convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Sostituire il punto 3 con:

3. Convoca l'Assemblea Nazionale e l'Assemblea delle Regioni, salvo i casi diversamente previsti dal presente Statuto.

Sostituire il punto 5 con:

5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente, od, in caso di impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Sostituire il punto 6 con:

6. In caso di impedimento definitivo del Presidente, ne consegue la decadenza immediata del Consiglio Federale con affidamento della ordinaria amministrazione al Vice-Presidente, il quale è tenuto alla convocazione, entro 60 (sessanta) giorni, dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche; essa deve avere, effettivamente, luogo nei 30 (trenta) giorni successivi alla sua convocazione.

▪ **Modifica dell'articolo 26 - I Vice-Presidenti della Federazione -**

Sostituire l'intero articolo con:

Art.26 - Il Vice-Presidente della Federazione -

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Vice-Presidente, scegliendolo fra i Consiglieri.

2. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; a lui possono essere affidati incarichi speciali.

3. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice-Presidente costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente Federale. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice-Presidente è ammesso solamente in caso d'impedimento, temporaneo o definitivo, del Presidente o nei casi di delega espressamente previsti e consentiti. Resta inteso che i casi di delega in oggetto non possono riguardare funzioni che, istituzionalmente, sono di pertinenza esclusiva del Presidente.

▪ **Modifica dell'articolo 27 - Il Consiglio Federale -**

Sostituire il punto 1 con:

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 5 (cinque) Consiglieri di cui: 3 (tre) eletti dagli Affiliati, 1 (uno) eletto dai rappresentanti degli Atleti, 1 (uno) eletto dai rappresentanti dei Tecnici, con le modalità previste dall'art. 20.

Sostituire il punto 3 con:

3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, secondo quanto previsto dall'art. 26 il Vice-Presidente.

▪ **Modifica dell'articolo 29 - Competenze del Consiglio Federale -**

Sostituire la lettera "d" del punto 2 con:

d) approva, acquisito il parere dell'Assemblea delle Regioni, il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il bilancio di esercizio, trasmettendoli al C.O.N.I., per la relativa approvazione, nei termini dallo stesso stabiliti. Ove i pareri dell'Assemblea delle Regioni fossero, dalla stessa, omessi o risultassero tardivi rispetto agli obblighi di legge o derivanti dall'appartenenza della Figs ad organismi sportivi nazionali e/od internazionali, il Consiglio Federale opererà a prescindere dagli stessi.

Sostituire la lettera "g" del punto 2 con:

g) ratifica i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
depenare la lettera "h" del punto 2 , con conseguente cambio di numerazione delle lettere seguenti.

Sostituire la lettera "m" del punto 2 con:

m) determina, acquisito il parere dell'Assemblea delle Regioni, le dotazioni finanziarie delle Strutture Territoriali. Ove il parere dell'Assemblea delle Regioni fosse, dalla stessa, omesso o risultasse tardivo rispetto alle scadenze federali fissate, il Consiglio Federale opererà a prescindere dallo stesso.

Sostituire la lettera "w" del punto 2 con:

w) elegge il Presidente dell'Assemblea delle Regioni come previsto dal successivo art. 35bis;

Sostituire la lettera "z" del punto 2 con:

z) approva la relazione programmatica annualmente predisposta.

▪ **Modifica dell'articolo 30 – Decadenza del Consiglio Federale -**

Sostituire la lettera "b" del punto 2 con:

b) impedimento definitivo del Presidente:

l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e presieduta, negli stessi termini previsti alla precedente lettera a), dal Vice-Presidente. Nell'ipotesi di impedimento definitivo o di dimissioni anche del Vice-Presidente, il Consigliere più anziano di età assolve i compiti spettanti al Vice-Presidente, nei casi sopra elencati;

Sostituire il punto 4 con:

4. La decadenza del Consiglio federale comporta la decadenza di tutte le nomine dallo stesso effettuate ad eccezione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori.

▪ **Abrogare l'intero articolo 32 - La Giunta Esecutiva – con conseguente cambio di numerazione degli articoli seguenti.**

▪ **Modifica dell'articolo 33 – Il Collegio dei Revisori dei Conti -**

Sostituire il punto 1 con:

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti; dura in carica 4 (quattro) anni, in coincidenza con la durata del quadriennio olimpico estivo, anche in caso di decadenza anticipata del Consiglio Federale.

Sostituire il punto 2 con:

2. Il Presidente, 1 (un) membro effettivo ed 1 (uno) supplente sono eletti dall'Assemblea Nazionale, con due separate e successive votazioni, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei voti, tra i soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 54, che abbiano presentato formale candidatura ai sensi dell'art. 57 ed alle norme del Regolamento Organico federale. Nella prima votazione viene eletto il Presidente, nella seconda gli altri due, dei quali quello maggiormente votato assume la carica di membro effettivo, l'altro quella di membro supplente. Un membro effettivo ed un supplente sono nominati dal C.O.N.I..

▪ **Modifica dell'articolo 35 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti -**

Sostituire il punto 4 con:

4. Sono causa di decadenza dalla carica:

- la perdita dei requisiti;

- la cancellazione o la sospensione dall'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal registro dei Revisori Contabili;

- l'assenza ingiustificata alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a 2 (due) adunanze consecutive del Consiglio Federale;

- l'assenza ingiustificata, durante un esercizio sociale, a 2 (due) riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

▪ **Modifica dell'articolo 50 – La Segreteria Generale -**

Sostituire il punto 3 con:

3. Il Segretario assiste alle riunioni delle Assemblee Nazionale e delle Regioni, nonché del Consiglio Federale; ne redige i verbali. Assiste, su incarico del Presidente Federale, alle riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici.

▪ **Introduzione di un nuovo articolo**

35bis – L'Assemblea delle Regioni -

1. L'Assemblea delle Regioni è un Organo Federale consultivo, è composta, esclusivamente e di diritto, dai Presidenti dei Comitati Regionali (art. 39 del presente Statuto) e/o, se del caso, dai Delegati Regionali (art. 41 del presente Statuto). Ne fanno parte di diritto i Commissari federali di cui all'art. 29, lettere q) e r) del presente Statuto.

2. Il Presidente dell'Assemblea delle Regioni è nominato, a maggioranza ed a scrutinio segreto, all'interno di una rosa di candidati individuata dall'Assemblea stessa nella sua riunione di insediamento, dal Consiglio Federale. Per essere nominato il Presidente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 54 dello Statuto Federale.

3. E' convocata dal suo Presidente, che la presiede, almeno 2 volte all'anno, con comunicazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, inviata, anche a mezzo fax o per posta telematica, a tutti i suoi componenti almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. Ad essa assiste il Segretario Generale, che ne redige i verbali e li trasmette al Consiglio Federale. L'Assemblea delle Regioni si riunisce altresì tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente della stessa o dal Presidente federale.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. Le delibere sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

5. L'Assemblea delle Regioni, in quanto di Organo Consultivo del Consiglio Federale, esprime pareri e formula proposte in ordine a:

- a) stato di attuazione dei bilanci programmatici di indirizzo e raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Nazionale;
- b) budget annuale;
- c) bilancio consuntivo di esercizio;
- d) dotazioni finanziarie delle Strutture Territoriali;
- e) indicazione delle quote e delle tasse federali;
- f) adozione dei regolamenti federali;
- g) ogni altro argomento sul quale sia richiesto, dal Consiglio Federale, un parere.

L'Assemblea delle Regioni, tramite il suo Presidente, ha facoltà di chiedere, al Consiglio Federale, informazioni ed elementi di giudizio.

6. L'Assemblea delle Regioni è chiamata a pronunciarsi su quanto previsto al precedente art. 29. del presente Statuto

7. Il Presidente dell'Assemblea delle Regioni partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

8. Il funzionamento dell'Assemblea delle Regioni è normato da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Federale entro 40 gg. dalla prima costituzione dell'Assemblea stessa.

▪ **Modifica dell'articolo 66 – Norme transitorie –**

Al punto 1. va aggiunto il punto 2.

2. Il presente Statuto entrerà in vigore all'atto della convocazione della prossima Assemblea Generale Elettiva [punto 9 - art. 18 (– L'Assemblea Nazionale –) dello Statuto Federale] per il rinnovo delle cariche federali e comunque non oltre il 31 Marzo 2013.

5. Elezione, con i soli Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o con i loro delegati, di n° 2 membri del Consiglio Federale.

6. Elezione, con i soli rappresentanti dei Tecnici, di un membro del Consiglio Federale, in rappresentanza dei Tecnici.

7. Varie ed eventuali.

Si ricorda che i tesserati, per essere candidati a cariche elettive, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 54 dello Statuto Federale e dovranno inviare formale candidatura, alla FIGS – Viale Forlimpopoli, 5 - 47838 - Rimini, così come previsto dall'articolo 57 dello Statuto Federale.

Si allega l'elenco degli aventi diritto di voto.

Con cordialità.

Siro Zanella
